

nRG 49465/12

**ESENTE**

sent 15255/13

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEZ. III**

Nella persona dell' , ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile promossa da:

, residente in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Dalila Loiacono presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Varaita 8

Attore

**E**

**COMUNE DI ROMA**, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;

Convenuto

**E**

**EQUITALIA SUD SpA**, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Carnevali e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma Viale B. Buozzi 19

Convenuto

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato la Sig.ra  conveniva in giudizio il Comune di Roma in persona del Sindaco p.t. e la Equitalia Sud SpA per sentire dichiarare, previa sospensione della cartella esattoriale n° 09720110227544163, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella de quo nonchè il titolo ad essa presupposto e, per l'effetto, revocarla con ogni conseguenza di legge. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

A sostegno della propria opposizione l'attore deduceva la mancata notifica del verbale presupposto alla cartella gravata. Concludeva come in epigrafe.



Si costituiva la Equitalia Sud SpA chiedendo in via preliminare l'inammissibilità della domanda nonché il rigetto della stessa perché infondata in fatto e diritto.

Radicatosi il contraddittorio, veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione. Quindi, essendo la causa fondata su prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2012

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimità passiva formulata dal Comune di Roma. Come cristallizzato da consolidata giurisprudenza *“il concessionario incaricato della riscossione del credito portato dal ruolo dal punto di vista sostanziale non è indifferente alle vicende modificative e/o estintive del rapporto obbligatorio dell'Ente impositore mandante, ma come il creditore che lo ha indicato e incaricato, è vincolato alla decisione contraria a quest'ultimo, non potendo pretendere il pagamento di un credito (o di una sua parte) dichiarato non spettante al creditore che lo ha incaricato della riscossione. Ne consegue che il concessionario per la riscossione, pur non potendo incidere né sulla misura delle varie voci del debito né sul titolo di ciascuna, costituendo ciò tipica ed esclusiva attività dell'ente creditore, da portare a conoscenza del contribuente onde garantire il necessario controllo.... .. sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione”* (Cass. civ., 29/9/2006, n. 21222; Cass. civ., Sez. III, 9/04/01, n. 5277). E' pertanto il complesso iter della riscossione esattoriale che impone la presenza e dell'Ente impositore che del Concessionario della riscossione atteso che, il giudizio de quo, si fonda sulla contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per l'inesistenza e l'omessa notifica dei titoli presupposti, con l'ulteriore fine di impedire l'esecuzione su determinati beni, alla quale invece il provvedimento opposto è preordinato.

Relativamente all'eccezione mossa in via preliminare da Equitalia Sud S.p.A. si osserva che la domanda di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. così come proposta e così come qualificata da questo giudicante, è pienamente ammissibile.

Invero si osserva che l'attrice con la domanda introduttiva contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo quali la mancata o tardiva notificazione con conseguente inefficacia della pretesa azionata . Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all'art.615 c.p.c. la quale come noto non è sottoposta a termine prescrizionale.



L'opposizione formulata è fondata in relazione alla eccepita carenza di titolo esecutivo. Invero parte opponente ha lamentato la omessa notifica del verbale sotteso alla ingiunzione di pagamento gravata. Infatti, il Comune di Roma ritualmente citato pur comparando in giudizio non forniva alcuna prova su di essi gravante circa l'avvenuta notifica del verbale di contravvenzione presupposto alla cartella di pagamento odiernamente opposta. In assenza della detta prova, dunque, l'Ente impositore deve dichiararsi decaduto dal diritto alla riscossione del credito dedotto nella ingiunzione di pagamento opposta che, pertanto, si annulla.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi. Le spese seguono la soccombenza.

### PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig.ra  contro Equitalia Sud SpA in persona del legale rappresentante p.t. e Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. così provvede:

- Accoglie la domanda e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 09720110227544163
- Condanna il Comune di Roma alle spese del presente giudizio che si liquidano in € 50,00 per spese, € 120,00 per diritti ed € 190,00 per onorari, oltre IVA, CPA e Spese Generali ex art. 14 T.F.

Così deciso in Roma il 10.3.13

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

